



P.R. 8553
Jul 21 GIU. 2024

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DECRETO N. 9

DEL 21 GIUGNO 2024

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l' elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

PRESO ATTO della proclamazione degli eletti effettuata dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 11 giugno 2024, da cui risulta che il sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco;

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

VISTO l'art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, i suoi commi 1, 2 e 4 in forza dei quali:

1. *La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.*

2. *Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.”*

4. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.;*

VISTO l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “*non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del sindaco;*”

DATO ATTO che il Comune di Oppido Mamertina (RC), al 31 dicembre 2023, risulta avere n. 4871 abitanti;

CONSIDERATO che la composizione della giunta è stabilita dall'art. 1, comma 135, della legge n.56/14, modificativo dell'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, il quale, con disposizione precettiva, modificativa delle diverse indicazioni del TUEL e

ovviamente pure prevalente sulle parimenti diverse previsioni del vigente Statuto Comunale, alla lettera b) consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la nomina di massimo quattro assessori;

VISTO l'art. 1 comma 137 l.7 aprile 2014 n.56, disponente che *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*, mercé previsione normativa in discorso cogente e derogabile alla sola condizione della sussistenza dell'oggettiva impossibilità di assicurare nella composizione dell'organo esecutivo la presenza dei due generi nella proporzione suddetta;

CONSIDERATO, altresì, che la giunta è organo composto a seguito di designazione fiduciaria del Sindaco, per cui le scelte inerenti la sua composizione sono veicolate dalla rispondenza agli obiettivi politico-programmatici dell'Amministrazione, impersonata dal primo cittadino, e si traducono nella individuazione di membri che rientrino nella compagine politica presupposta dalla costituzione della maggioranza consiliare, e comunque riscuotano la fiducia del legale rappresentante dell'Ente;

PRESO ATTO che, nella fattispecie, tra i consigliere eletti nella lista vincitrice alle ultime elezioni comunali risultano presenti una sola donna e sette uomini, per cui la composizione dell'organo esecutivo nella misura massima prevista dalla legge (4 componenti) esigerebbe il conferimento della delega assessorile anche ad un appartenente al genere sottorappresentato individuato all'esterno rispetto al gruppo consiliare di maggioranza;

RILEVATO che quest'ultima opzione contrasta con le previsioni del vigente Statuto comunale che, in attuazione dell'art.37 comma 4 del TUEL (secondo cui la nomina di assessori di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti richiesti deve essere prevista dall'atto basilare dell'Ente), all'art. 21 comma 2 prevede che *“i componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri comunali”*;

DATO ATTO che numerose pronunce ritengono che questa previsione statutaria che, nel caso, sarebbe impeditiva dell'attuazione del principio di parità di genere, non consentendo, nella formazione della giunta, il rispetto della quota del 40% in favore del sesso meno rappresentato mediante designazione di un assessore esterno, potrebbe essere ritenuta cedevole dal Sindaco, atteso che *“la previsione statutaria, secondo la quale non è ammessa la nomina di assessori esterni, pertanto, non può impedire l'attuazione dell'art. 1, comma 137, l.7 aprile 2014, n.56 e, ove fosse impeditiva di un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi nella giunta comunale, dovrebbe essere, secondo il principio della gerarchia delle fonti, disapplicata”* (così Tar Calabria, n.1508/2018; idem Tar Campania, Sez. St. Salerno, n.66/2023, ma anche Consiglio di Stato n.406/2016;

REPUTATO tuttavia inopportuno procedere all'assunzione di provvedimenti direttamente applicativi della legge e formalmente contrastanti con lo Statuto comunale, atteso che il Sindaco ritiene rispettoso del ruolo del Consiglio Comunale, massimo organo rappresentativo dell'Ente Locale, e titolare della competenza all'adeguamento delle previsioni statutarie alle disposizioni di legge sopravvenute, procedere alla individuazione di un assessore esterno, al fine dell'osservanza del principio di adeguata rappresentanza di entrambi i sessi nell'organo esecutivo, soltanto alla condizione del previo adeguamento in tal senso delle disposizioni statutarie, per come, peraltro, sarebbe già dovuto avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del TUEL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge a tutela della parità di genere;

RITENUTO opportuno, per il fine testè esposto, procedere alla costituzione della Giunta comunale in composizione numerica ridotta, rispetto a quella massima possibile, nelle more dell'adeguamento statutario ritenuto indispensabile onde poter comporre definitivamente l'organo esecutivo in maniera rispettosa del citato art. 1, comma 137, l.56/2014;

DATO ATTO che la costituzione in misura numerica ridotta della Giunta comunale non comporterà alcuna disfunzione nel fruttuoso esercizio dell'azione amministrativa, sia alla luce della circostanza che l'organo giuntale sarà comunque in condizioni

di piena operatività, e sia stante la temporaneità della relativa condizione, che potrà essere risolta nei tempi più brevi possibili ed utili a consentire di procedere - da parte del Consiglio nella sua interezza, e quindi col necessario coinvolgimento anche delle minoranze, nel rispetto della strumentalità delle previsioni statutarie alla regolamentazione dell'attività dell'Ente al di là delle correnti contrapposizioni di ruolo tra maggioranza ed opposizione - alla opportuna modifica del sopra citato art. 21 comma 2 dello Statuto, fermo restando che in futuro il Consiglio potrà procedere ad un complessivo aggiornamento del vigente testo statutario, approvato addirittura prima dell'entrata in vigore del Tuel;

DATO ATTO, conseguentemente, che la circostanza che l'odierna designazione non consenta il rispetto della quota di genere prevista dall'art.1, comma 137 l.56/2014 non può intendersi alla stregua di un vizio dell'atto, atteso che quest'ultimo viene adottato nella presente modalità proprio al fine, viceversa, di avviare e portare a compimento celermente, con la partecipazione di tutte le componenti consiliari rappresentative dell'intera cittadinanza, le procedure utili a consentire l'attuazione, nell'ordinamento comunale e nell'attività di governo dell'Ente, del principio di parità tra i sessi;

RITENUTO di dover nominare la Giunta Comunale, tra cui il vice sindaco, provvedendo, nel contempo, all'attribuzione delle deleghe assessorili;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge n. 42/2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 1 della legge 23.11.2012 n. 215;

VISTA la legge n. 56/2014;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

1) *Di nominare* Assessori:

- Fiorentino Riganò nato a Oppido Mamertina (RC) in data 11 aprile 1980;
- Maria Grazia Scalea nata a Cinquefrondi (RC) in data 08 febbraio 2001;

2) *Di nominare* Vicesindaco dell'Ente l'Assessore Fiorentino Riganò;

3) *Di determinare* le competenze dei singoli assessori, delegandoli alle seguenti materie:

SCALE MARIA GRAZIA: *Pubblica istruzione e Servizi scolastici; Cultura, Pari opportunità, Immigrazione, Emigrazione;*

FIORENTINO RIGANÒ: *Affari Generali, Lavori Pubblici, Bilancio, Personale, Servizi Sociali;*

- 4) *Di dare atto* che la nomina conferita ai suddetti assessori ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con atto motivato del sindaco medesimo;
- 5) *Di comunicare* il presente decreto agli interessati;
- 6) *Di dare atto* che, come prescritto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento verrà comunicato al consiglio comunale nella prima seduta.
- 7) *Di comunicare*, inoltre, il presente decreto:
 - A Sua Ecc. il Prefetto di Reggio Calabria;
 - Al Segretario generale e ai Funzionari ed elevate qualificazioni del Comune;
 - Al Revisore Unico dei Conti;
 - All'O.I.V.;

Dalla Residenza Municipale, 20 giugno 2024

